

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans per fatto personale.

COMPANS. Ho già risposto al fatto personale con l'interruzione; mi riservo di completarla quando si presenterà l'opportunità della discussione dei disegni di legge, a favore degli ufficiali subalterni.

Relativamente alla forza bilanciata, non potremo conoscerla se non ad esercizio chiuso. Noi non dubitiamo affatto delle buone intenzioni dell'onorevole ministro. Questa media di forza sotto le armi, quando ci sarà nota, potrà soltanto allora determinare il maggior o minor impiego dei congedi anticipati e dei ritardi nella chiamata sotto le armi, colla entità delle economie che l'onorevole ministro avrà ricavato da tali ripieghi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Ora metto a partito l'ordine del giorno della Commissione accettato dall'onorevole ministro che è il seguente:

« La Camera fa invito al Governo di rivedere e completare le disposizioni che regolano il trattamento delle truppe in Africa per modo che sieno sin d'ora stabiliti gli assegni speciali che possano spettare ad esse truppe nel loro eventuale passaggio allo stato di guerra..

COMPANS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPANS. Chiedo all'onorevole ministro se per ciò che riguarda la tabella accettata la raccomandazione rivoltagli dalla Giunta generale del bilancio, nel senso di migliorare anche di poco, gli assegni stabiliti per gli ufficiali subalterni, o quanto meno dei tenenti, riducendo alquanto quelli dei gradi superiori, colonnelli e generali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PEDOTTI, ministro della guerra. Mi spiace, ma debbo dichiarare che non posso accettare questa raccomandazione. La tabella qui riprodotta non è che quella che assegna le indennità di entrata in campagna giusta, la legge del 1882. Non è una tabella stabilita espressamente per questo caso: è riprodotta per maggiore esattezza. Ma l'articolo di legge poteva dire benissimo solamente: si applicheranno le tali e tali indennità della legge tale. Non posso per ciò, con dispiacere, ripeto, accettare nessuna modificazione. (*Interruzione del deputato Compans*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUBINI, relatore. Mi perdoni l'onorevole ministro, ma questa volta è la Giunta del bilancio

che deve avere il dispiacere di non vedere accolta dall'onorevole ministro la sua raccomandazione. La raccomandazione fatta non riguarda una modificazione specifica della tabella, ma è una raccomandazione generica, altrimenti la Giunta avrebbe riformato la tabella. Siccome la Giunta del bilancio ha scorto una grande differenza tra gli assegni dei gradi superiori e quelli dei gradi inferiori, così essa raccomanda al Governo di vedere se non fosse il caso di ritoccare la tabella medesima, che è quella del 1887. Ma ciò non entra nel presente dibattito; riguarda l'avvenire. Quindi l'onorevole ministro può benissimo accettare la nostra raccomandazione come uno studio da farsi e così sarà eliminato quel dispiacere che le sue parole mi hanno arrecato.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo ai voti l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Veniamo agli articoli.

#### Art. 1.

Agli ufficiali ed impiegati, che si trovarono nella colonia Eritrea dal 7 dicembre 1895 al 18 giugno 1896, a complemento degli assegni già ricevuti in base all'ordinamento approvato con regio decreto 18 febbraio 1894, n. 68, è accordata, per il fatto del passaggio delle truppe allo stato di guerra, una indennità di entrata in campagna nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

La indennità suddetta non è cedibile nè sequestrabile, e sarà esente dalla tassa sui redditi di ricchezza mobile.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono anche applicabili agli ufficiali ed impiegati che si trovarono sul piede di guerra nelle seguenti condizioni di tempo e di luogo determinati dai regi decreti 6 gennaio 1895, 4 aprile 1896 e 12 maggio 1897:

a) che si trovarono nel territorio della zona di Keren dall'11 al 28 dicembre 1893;

b) che ebbero parte alla presa di Cassala ed alle operazioni che la precedettero e la seguirono dal 13 al 23 luglio 1894;

c) che dal 3 al 15 ottobre 1895 si trovarono distaccati a sud della linea Mareb-Belesa-Muna e presero parte al fatto d'arme di Debra-Ailà ed alle operazioni relative, che lo precedettero e lo seguirono;

d) che si trovarono nell'Eritrea e nei territori che ne dipendono dal 15 gennaio al 15 febbraio 1897.